



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Determinazione Dirigenziale n. 60 del 11/03/2021

Repertorio Generale n. 361 del 16/03/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2019 AL PERSONALE DELL'AREA SERVIZI ALLA CITTA'.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Determinazione Dirigenziale n. 60 del 11/03/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2019 AL PERSONALE DELL'AREA SERVIZI ALLA CITTA'.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

- che in data 21 maggio 2018 l'A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Organizzazioni e Confederazioni Sindacali rappresentative di computo hanno definitivamente sottoscritto il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali", concernente il Triennio 2016/2018 sia per la parte giuridica che per la parte economica ai sensi dell' art. 2, comma 1;
- che, secondo quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, gli effetti del contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, quindi dal 22 maggio 2018, salvo diversa prescrizione nel medesimo contenuta.

Preso Atto:

- che, a seguito di autorizzazione da parte della Giunta Comunale con Delibera n. 199 del 29.06.2018, il Presidente della delegazione trattante ha sottoscritto l'accordo decentrato integrativo definitivo, secondo quanto riportato nella preintesa sottoscritta in data 22.02.2018, che ha conservato la sua efficacia fino alla stipulazione del nuovo C.C.N.L. del 21.05.2018;
- che nel corso della riunione di Delegazione Trattante del 22.02.2018, le parti hanno convenuto che si sarebbe proceduto al pagamento dei compensi relativi a tutti gli istituti a carattere accessorio previsti dalla contrattazione nazionale in vigore;
- che, in particolare, trovano ancora applicazione:
 - l'articolo 37, comma 1 del C.C.N.L. stipulato in data 14.09.2000, il quale stabilisce: «Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l'ente.»;

- l'articolo 37, comma 2 del medesimo C.C.N.L., come modificato dall'articolo 41 del C.C.N.L. del 22.01.2004, il quale prevede che ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1, compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un'indennità mensile di €. 30,00 lorde e che ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del C.C.N.L. del 1°.04.1999;
- l'articolo 6, rubricato "Disciplina delle risorse decentrate" del sopra richiamato Contratto Collettivo Decentrato del 31.12.2015, il quale, al comma 2, prevede che le risorse decentrate vengano utilizzate, fra l'altro, per: «compensare le diverse condizioni disagiate in relazione all'organizzazione dei servizi da erogare alla collettività, secondo la disciplina vigente e le specificazioni concordate» nel medesimo CCDI, quali turno, rischio, reperibilità, maneggio valori (n.d.r. : art. 6, comma 2, punto 5); «compensare le attività svolte in particolari condizioni disagiate oltre quelle previste dal precedente punto 5) e previste dalla contrattazione nazionale e comunque finanziate con risorse di cui all'art.31 del CCNL 22.1.2004» (n.d.r. : art. 6, comma 2, punto 5);
- l'articolo 16, rubricato "Indennità di rischio" del medesimo C.C.D.I. del 31.12.2015, il quale elenca le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale e fissa in € 30,00 mensili lorde per effettiva esposizione la misura dell'indennità di rischio;
- l'articolo 17, rubricato "**Indennità di disagio**" del suddetto C.C.D.I., il quale precisa la tipologia di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C che danno diritto all'indennità di disagio, da erogare in misura proporzionale al tempo effettivo di esposizione alle condizioni disagiate o anche con cadenza mensile, secondo la seguente graduazione scandita dal competente dirigente o responsabile:
 - a) sensibile C 20,00 mensili;
 - b) intenso C 25,00 mensili;
 - c) notevole C 30,00 mensili.

Ritenuto:

- che nel corso della Delegazione Trattante del 22.02.2019 si è convenuto di unificare l'indennità di disagio in un'unica tipologia, dal momento che presso il Comune di Taormina non sussistono particolari diversità, tali da giustificare una graduazione degli importi mensili;
- che l'indennità di rischio e disagio è finanziata con le risorse stabili del "Fondo";
- che le disposizioni del Titolo II (ara. da 3 a 10) del medesimo C.C.N.L. del 21.05.2018 hanno ridefinito il sistema delle relazioni sindacali, sostituendo, come esplicitato all'art. 3, comma 7, tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL, le quali sono pertanto disapplicate;
- che l'articolo 3, in particolare, stabilisce:
 - al comma 3 che le relazioni sindacali sono articolate nei seguenti modelli relazionali:
 - a) partecipazione b) contrattazione integrativa, anche di livello territoriale.
 - al comma 4 che la partecipazione si articola, a sua volta, in:
 - a) informazione, b) confronto, c) organismi paritetici di partecipazione.
 - al comma 5, primo periodo, che la contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti;
- che, come precisato all'articolo 4, l'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti (comma 1) e sono oggetto di informazione

- tutte le materie per le quali i successivi articoli 5 e 7 prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione (comma 4);
- che, come chiarito all'articolo 5, il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti abilitati di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'ente intende adottare (art. 5, comma 1), in materia, fra l'altro, di verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse Decentrate in relazione a quanto previsto dall'art. 15, comma 7, ossia all'ampliamento delle facoltà di alimentazione del fondo in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (comma 3, lettera g);
 - che, come stabilito all'articolo 7 del C.C.N.L. in argomento, la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale e la delegazione di parte datoriale (comma 1);
 - che, come stabilito all'articolo 7 del C.C.N.L. in argomento, la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale e la delegazione di parte datoriale (comma 1); - che oggetto di contrattazione integrativa, sono, tra l'altro:
 - i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo (art. 7, comma 4, lettera a);
 - la verifica dell'eventualità dell'integrazione, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, della componente variabile del Fondo, ai sensi dell'art. 67, comma 4;
 - che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del C.C.N.L. del 21.05.2018:
 - i contratti collettivi integrativi hanno durata triennale e si riferiscono a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4;
 - i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.

Dato atto:

- che la costituzione del "*Fondo per le risorse decentrate*" è materia sottratta alla contrattazione decentrata integrativa, salvo che nei casi specificamente previsti dal Contratto con riferimento a particolari integrazioni delle risorse;
- che la determinazione delle risorse stabili, mera applicazione delle norme contrattuali, costituisce un'attribuzione gestionale ed è quindi posta direttamente in capo all'ente, in particolare al funzionario competente per materia;
- che spetta, tuttavia, all'organo politico di governo la determinazione dell'entità delle risorse di parte definita "variabile" e alla parte stabile di cui all'art. 67, comma 5, lettera a), con esclusione delle risorse derivanti da disposizioni di legge da utilizzare per specifici trattamenti economici in favore del personale o comunque disciplinate e stabilite dalla legge o dai contratti vigenti;
- che in merito alla quantificazione del Fondo è dovuta, esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- che, invece, sono oggetto di contrattazione decentrata le modalità di utilizzo delle sopra dette risorse, nei limiti, in ogni caso, degli istituti retributivi previsti dai contratti nazionali vigenti;
- che, quindi, resta demandato alla Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa il compito di stabilire i criteri di utilizzo delle risorse (art. 7, comma 4, lettera a), nonché gli importi da destinare ai vari istituti contrattuali demandati alla sua competenza, come si

evince dal contenuto dell'art. 68, comma 3.

Preso atto, di quanto si evince dai fogli di rilevazione presenze depositati presso l'ufficio Amministrazione del personale, dei dipendenti appartenenti all'Area Servizi alla Città, sigg.ri D'Agostino Gaetano, Di Leo Giuseppe e Siligato Antonino.

Ritenuto: - che, con riferimento alle indennità in questione, occorre procedere alla liquidazione in quanto si tratta di emolumenti connessi a specifiche situazioni connesse allo svolgimento di attività ordinarie del personale interessato; - di procedere, alla liquidazione dell'indennità di disagio relativa all'anno 2019 in favore del personale per il quale sono state acquisite le necessarie preventive attestazioni, rilasciate conformemente alle prescrizioni del C.C.D.I. in vigore, come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Atteso:

- che la somma complessiva necessaria per la corresponsione dell'indennità di che trattasi relativamente all'anno 2019 ai dipendenti interessati, come sopra specificato, è pari ad € **2.454,00** oltre oneri riflessi a carico Ente per € 792,64 per complessivi € **3.246,64**;
- che le somme complessivamente necessarie per la liquidazione del salario accessorio in argomento, in relazione all'anno 2019, quantificate in € **2.454,00** risultano imputati alla Missione 1, Programma 110, Macroaggregato 101 del bilancio 2021 gestione residui;
- che con Determina Sindacale n. 19 del 23.05.2019 è stata attribuita al sottoscritto, la responsabilità dell'Area Servizi alla Città e pertanto in base a tale atto, compete allo stesso l'adozione di tutti gli atti meramente esecutivi dei provvedimenti di carattere generale già adottati dall'Amministrazione Comunale.

Visti:

- il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii, nel testo vigente;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii.;
- il CCNL e il Contratto integrativo decentrato di riferimento;
- le disposizioni vigenti in materia di spesa del personale.

DETERMINA

1. Richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Liquidare in favore del personale preposto ai servizi di manutenzione, appartenente all'Area Servizi alla Città, gli importi risultati dall'allegato prospetto, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di Indennità di disagio relativa all'anno 2019, per un totale di € **2.454,00**, oltre oneri riflessi a carico dell'Ente per € 792,64 per complessivi € **3.246,64**.

3. Imputare la spesa complessiva di € **3.246,64** oltre oneri riflessi a carico del datore di lavoro, necessaria per la remunerazione della suddetta indennità di disagio relativa all'anno 2019, cui determina di impegno di spesa nr. 69/2019, del bilancio 2021-2023 gestione residui così distribuita:

- Compenso di € **2.454,00** Missione 01, Programma 0110, Titolo 1, Macroaggregato 1.1 Capitolo 10101010500 imp. 641/2019;
- Oneri riflessi 23/80% per € **584,05** Missione 01, Programma 0110, Titolo 1,

Macroaggregato 1.1 Capitolo 10101010500 imp. 641/2019;

- Irap 8,50% per € **208,59** Missione 01, Programma 0110, Titolo 1 , Macroaggregato 1.1 Capitolo 10101010500 imp. 641/2019.

4. Autorizzare L'Ufficio finanziario all'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi in favore del Personale interessato.

5. Dare Atto che la presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale sul sito Internet del Comune di Taormina

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(MANGANO LEO ANTONIO)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 60 del 11/03/2021

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2019 AL PERSONALE
DELL'AREA SERVIZI ALLA CITTA'

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 184 comma 4 del TUEL, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulla presente determinazione, si può procedere alla liquidazione.

Taormina li, 16/03/2021

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale